

CITTA DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
NEL TERRITORIO COMUNALE E CRITERI PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI ED
AUSILI**

Art 1 – FINALITA’

L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono allo sviluppo della società civile.

Riconosce l'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita di comunità, come manifestazione di impegno civile come strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

Valorizza tutte le iniziative associazionistiche che, costituendo una libera espressione della società civile, realizzano forme di solidarietà sociale e l'impegno personale volontario e concorrono alla promozione della salute individuale e collettiva, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, al rafforzamento dei valori di convivenza civile.

Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche e ambientali, che essa riconosce utili per lo sviluppo culturale e fisico della persona e per la promozione delle formazioni sociali.

Art. 2 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

E' costituito il Registro delle Associazioni operanti sul territorio di Moncalieri in campo culturale, turistico, ecologico, ambientale, sociale, sportivo, ricreativo.

Per la registrazione ciascuna Associazione dovrà presentare domanda al Comune con allegata la seguente documentazione:

- Statuto Associativo
- Composizione Consiglio Direttivo (da aggiornarsi ad ogni variazione)
- Codice fiscale o partita IVA
- Storia dell'Associazione e relazione dettagliata attività, con specificazione per quelle che operano in più campi del settore preminente
- ogni altra documentazione e notizia utile per una completa informazione (sede legale, sede delle riunioni e delle attività, numero soci, ecc.
- Bilancio di previsione dell'anno in corso
- Conto consuntivo dell'anno precedente

L'Associazione che richiede e ottiene dei finanziamenti è tenuta a presentare al Comune il bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed il Conto Consuntivo dell'anno precedente.

E', inoltre, costituito il registro dei gruppi di associazionismo spontaneo, operanti nei vari settori sul territorio di Moncalieri.

Per la registrazione ciascun gruppo dovrà presentare domanda al Comune, specificando ogni notizia utile per una completa informazione.

Art.3 - STRUMENTI

L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art. 1, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti destinati all'erogazione di - contributi annuali per il sostegno organizzativo di quelle Associazioni che svolgono attività istituzionali con carattere di continuità;

- contributi finalizzati per iniziative ed attività straordinarie che l'Associazione promuove nell'arco dell'anno, con vincolo di destinazione e pertanto non utilizzabili per la copertura di spese amministrative-gestionali o di eventuali deficit di gestione.

Inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità

In particolare possono essere disposte:

- concessioni amministrative, con tariffa annuale, prestabilita per l'uso di beni mobili ed immobili;
- concessioni amministrative per l'utilizzo gratuito delle strutture comunali:
 - Teatro Matteotti e Sala dei Cento, secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti,
 - Auditorium e altri locali scolastici, impianti sportivi, altri locali comunali, solo per manifestazioni ed iniziative patrocinata dal Comune
- autorizzazioni per l'utilizzo in prestito d'uso delle attrezzature disponibili (palco - sedie - impianto di amplificazione - ecc.)

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO FINANZIARIO

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale si atterrà ai criteri di carattere generale di seguito elencati.

Le iniziative, manifestazioni c/o intervento devono:

1. - essere di pubblico interesse e quindi conciliabili con le esigenze sociali e morali della collettività;
2. - favorire il coinvolgimento partecipativo;
3. - promuovere la crescita umana e la formazione culturale della persona;
4. - concorrere all'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
5. - essere organizzate da Associazioni senza fini di lucro;
6. - essere organizzate da Associazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte nell'apposito Registro delle Associazioni istituito presso il Comune.

I criteri di ammissibilità, in ordine preferenziale, per ciascun settore sono:

a) Settore Cultura, Turismo e Ambiente

1) Iniziative, manifestazioni e spettacoli organizzati e gestiti su delega concordata dell'Amministrazione Comunale o aventi come obiettivo lo sviluppo della solidarietà, della tolleranza e della tutela delle fasce deboli;

2) Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere internazionale o nazionale, oppure organizzate con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali (Teatro Stabile - Teatro Regio);

3) Iniziative, manifestazioni e spettacoli tradizionali a carattere regionale e locale;

4) Convegni, conferenze, dibattiti su tematiche di particolare interesse, legati al momento storico e all'attualità;

5) Altre attività ed iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi.

All'Associazione Turistica Pro Loco viene altresì riconosciuto un intervento finanziario aggiuntivo per le spese amministrative e gestionali.

b) Settore Sociale

1) Iniziative e attività organizzate e gestite su delega concordata delle Amministrazione Comunale o aventi come obiettivo lo sviluppo della solidarietà, della tolleranza e delle fasce deboli;

2) Attività svolta nei confronti dell'intera cittadinanza e non di uno specifico settore, a scopo umanitario e altamente socializzante;

3) Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale, atte a favorire l'aggregazione per i cittadini e il volontariato;

4) Convegni, conferenze, dibattiti su problematiche sociali d'attualità;

5) Altre attività ed iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi.

6) Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o costituzione di attrezzature

Particolare attenzione sarà rivolta ad attività mirate all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap con contributi a sostegno delle cooperative o aziende sia per la copertura degli oneri sociali, sia per le spese di affitto locali o acquisto e rinnovo attrezzature.

c) Settore Sport e ricreativo del tempo libero

1) Iniziative e attività organizzate e gestite su delega concordata dall'Amministrazione Comunale o aventi come obiettivo lo sviluppo della solidarietà, della tolleranza e della tutela delle fasce deboli;

2) Attività promozionale degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva;

3) manifestazioni a carattere regionale e locale;

4) Altre attività ed iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi.

5) Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature; -

Art.5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO

Gli Enti e le Associazioni che intendono chiedere l'intervento finanziario del Comune dovranno far pervenire domanda scritta, entro il 5 gennaio di ciascun anno, motivando dettagliatamente il carattere, le finalità e gli oneri del programma proposto.

Gli Assessorati competenti possono assumere iniziative di coordinamento, in modo da orientare e far convergere l'azione dei richiedenti su temi e argomenti che rientrano nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, dovranno essere corredate da:

- programma delle attività, iniziative, manifestazioni e spettacoli o altro progetto finalizzato, da realizzare nell'anno per il quale è richiesto l'intervento finanziario del Comune; - piano finanziario ripartito nelle voci di entrata e di spesa; - relazione, possibilmente documentate, su analoghe attività svolte in precedenza nello stesso settore; - dichiarazione comprovante eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private.

In sede di valutazione possono essere richiesti chiarimenti ed approfondimenti sui progetti presentati, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruzione della domanda.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, gli Enti e le Associazioni ammesse al finanziamento dovranno presentare al Comune:

- relazione dettagliata sull'iniziativa nel suo complesso;

- rendiconto economico, debitamente documentato (fatture e ricevute fiscali).

Gli Uffici comunali preposti hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento, se sotto il profilo tecnico-amministrativo, la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato e se i risultati dell'iniziativa corrispondono a quanto indicato nella relazione illustrativa.

In caso di inadempienza o di un motivato giudizio negativo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di escludere l'Associazione o l'Ente dal contributo per successive analoghe iniziative.

Per il contributo annuale l'Associazione è tenuta a rendicontare entro il 15 gennaio di ciascuno anno.

Non può essere concesso alcun contributo alle Associazioni o Enti che non abbiano ancora rendicontato l'impegno dei fondi erogati in precedenza

Nel caso in cui non venga presentato il rendiconto l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione del contributo e di recuperare la somma corrisposta.

Art.6 - IMODALITN DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste e avendole ritenute ammissibili, provvede di norma entro il 15 marzo di ciascun anno a redigere il piano degli interventi, secondo i criteri di ammissibilità preferenziale di cui all'art. 4 del presente Regolamento e sulla base della effettiva, disponibilità di Bilancio. -

Il piano, previa acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente per materia, sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 15 aprile dello stesso anno

I contributi assegnati a ciascun Ente o Associazione saranno erogati, ad esecutività del provvedimento, per il 70% del loro importo.

Il restante 30% sarà erogato a manifestazione avvenuta, dopo la presentazione al Comune della relazione illustrativa e del rendiconto economico, previa successiva deliberazione della stessa Giunta Comunale, immediatamente esecutiva.

Le modalità di erogazione dei contributi, di cui ai due comma precedenti, non sono applicabili per i contributi concessi per spese amministrative e gestionali e a finanziamento delle attività istituzionali proprie dell'Ente o Associazione; in tali casi il contributo è erogato in unica soluzione.

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'Ente o Associazione per la realizzazione dell'iniziativa programmata.

Dell'avvenuta assegnazione del contributo verrà data comunicazione al richiedente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentato oltre i termini previsti dall'art. 5 – 1° comma del presente Regolamento ed erogare il contributo, extra piano generale d'intervento e con modalità diverse da quelle previste nel 3° e 4° comma del presente articolo; ciò è previsto, in via del tutto eccezionale, nei casi giustificati dall'urgenza o dalla particolare natura ed importanza delle iniziative proposte.

Art 7 - PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DIRICORRENZE TRADIZIONALI O PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale può avvalersi per il programma di manifestazioni in occasione di ricorrenze tradizionali o particolari, della collaborazione degli Enti e Associazioni cittadine.

In tal caso possono essere inserite nel programma:

- a) manifestazioni già programmate dall'Ente o Associazione e per il quale è stato già richiesto e ammesso l'intervento finanziario del Comune,
- b) altre manifestazioni, programmate per l'occasione.

Per le iniziative di cui al punto b) può essere riconosciuto all'Ente o Associazioni un ulteriore finanziamento.

L'Amministrazione Comunale potrà integrare il programma, così definito, con altre iniziative, manifestazioni o spettacoli organizzati e gestiti direttamente.

Le spese di pubblicità di tutte le manifestazioni in programma sono , in tal caso, a carico del Comune; è, comunque, ammesso che ciascun Ente o Associazione pubblicizzi in proprio l'iniziativa programmata, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art.8 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relative a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, deve essere concordato preventivamente con l'Assessorato competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art.9 – MANIFESTAZIONE FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Per le iniziative, manifestazioni e spettacoli, ammessi al finanziamento comunale, che siano finanziate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citata la Città di Moncalieri.

Art.10 – MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA ISTITUTI DI CREDITO, FONDAZIONI, IMPRESE PRIVATE

Per le iniziative, manifestazioni e spettacoli, finanziate dal Comune e da eventuali altri Enti pubblici, che ricevono anche finanziamento da istituti di credito, fondazioni e imprese private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

Art. 11 - USO DEI BENI

La concessione per l'uso dei beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, può essere disposta per le stesse finalità di cui all'Art.1 del presente Regolamento, a favore delle Associazioni o Enti che ne facciano motivata richiesta e compatibilmente con la disponibilità dei predetti beni.

Art. 12 - MODALITA' DI RICHESTA PER L'USO DEI BEINI E ASSEGNAZIONE RELATIVA

Le modalità di richiesta ed assegnazione per concessioni temporanee di locali non adibiti in via permanente ad attività gestite da soggetti diversi dal Comune saranno le seguenti:

Le domande, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, dovranno- riportare- le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo di beni comunali;
- l'attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse e la individuazione del motivo per il quale può essere ritenuta tale;
- le modalità e i tempi di presa in carica dei beni e della loro restituzione,
- l'impegno sotto la propria responsabilità, di utilizzare gli immobili avuti in uso nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni risultanti dalle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi e norme di sicurezza.

Il Comune potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni in aggiunta a quelle predette:

La concessione potrà avvenire una volta verificato:

- la disponibilità effettiva dei beni richiesti in subordine alle esigenze del Comune, che hanno sempre carattere prioritario;
- che le iniziative proposte rientrino nelle finalità dell'Amministrazione, perseguano le caratteristiche di pubblico interesse e non rivestano fini di lucro;
- che risultino rispettate le norme del presente regolamento.

Le concessioni del presente articolo si intendono completamente gratuite nei casi previsti Dall' Art. 3, quando si tratta di concessione temporanea.

Le concessioni rilasciate a tutti gli altri soggetti sono subordinate al pagamento delle quote stabilite di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.

I beni mobili e le attrezzature, per l'utilizzo in prestito d'uso, devono essere ritirati e consegnati a cura e spese del concessionari, presso i depositi comunali, in orario di servizio da concordare con l'ufficio competente.

L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito.

I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione.

Può essere richiesta in sede di concessione, la costituzione di idonea cauzione.

I concessionari dovranno provvedere, a propria cura e spese, alle autorizzazione e ai Permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita, sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità

Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni derivanti a persone, cose, eventi fortuiti, ed infortuni, dipendenti da attività collegate all'uso di beni comunali, restando il Comune sollevato e indenne.

ART. 13 - UTILIZZO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE

Le Associazioni e gli Enti, a seguito di formale richiesta, possono essere autorizzati, ad usufruire del Centro Stampa Comunale per il materiale pubblicitario necessario alla realizzazione delle singole iniziative e manifestazioni (manifesti, locandine, cartoncini d'invito, programmi di sala, ecc.-)

Tale autorizzazione riveste carattere straordinario e può essere disposta, previo parere favorevole della Giunta Comunale, fatte salve in via prioritaria le esigenze del Comune.

L'utilizzo del Centro Stampa Comunale è autorizzato, di norma, in alternativa al contributo finanziario e solo, in casi eccezionali, può essere integrativo.

Art.14 - ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito ai sensi della Legge 412/91 l'Albo dei Soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio comunale

L'Albo è predisposto per settori d'intervento, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, e verificato in base alle risultanze contabili.

L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'Albo viene trasmesso in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 15 – SUDDIVISIONE DELL'ALBO PER SETTORI D'INTERVENTO

L'Albo è suddiviso Per settori d'intervento, come segue:

- Cultura, turismo ed ambiente;
- Attività sociali;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Altri interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto sull'Albo sono indicati:

- Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, codice fiscale;
- Finalità dell'intervento espresse in forma sintetica,
- Importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- Disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare o estremi del provvedimento).

Per ciascuna Associazione ed altri organismi, persona giuridica, pubblica o privata iscritti nell'Albo, sono indicati:

- Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
- importo valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- - disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare o estremi del provvedimento

ART.16 - PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Beneficiari è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune, indicativamente 1/5 al 30/6 di ciascun anno.

Può essere consultato da ogni cittadino in qualsiasi tempo dell'anno presso l'ufficio competente

ART. 17 - APPLICABILITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento non si applica per:

- le prestazioni economiche e gli altri interventi del servizio socio-assistenziale, delegate all'USSL, e regolamentate da apposito piano programmatico
- i contributi erogati alle Scuole Statali e Private del territorio ai sensi della Legge Regionale. 49/85 e comunque regolamentate annualmente da apposito piano programmatico:
- i contributi erogati per restauri e lavori di ristrutturazione degli edifici di culto, ai sensi della Legge Regionale n. I 5/1989;
- i versamenti che il Comune deve effettuare in quanto socio di Consorzi, Società, o Enti a cui partecipa ai sensi di legge, Regolamento o rispettivi Statuti.

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 18/3/1994

- esecutiva a sensi di legge dal- 4/6/1994 -
 - entrata in vigore il 7/7/1994 dopo ripubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune -